

**N°. 16 del
24/03/2020**



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno imposta 2020

L'anno 2020 il giorno 24 del mese di Marzo alle ore 19:00 , presso il Castello Campori, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N. O.	COGNOME E NOME	PRES.
1	SOLOMITA ROBERTO	P
2	ORI ANDREA	P
3	FORTI NAZARENA	P
4	LANZA ROBERTA	P
5	STRAFORINI ANTONIO	P
6	BRUNO ANGELO PIO	P
7	DRUSIANI ROBERTO	P
8	FRATTINI CLAUDIO	P
9	LOSCHI ANGELO	P
10	ARTUSI ANDREA	G
11	VENTURELLI MARTINA	P
12	PO CRISTINA	G
13	GOLDONI PATRIZIA	P
14	VINCENZI PAOLO	G
15	ROSSI ANDREA	G
16	CAPELLI RITA	G
17	LODI MARCO	G

Scrutatori:

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°. 11

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Nazarena Forti.
Partecipa Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.

La delibera è stata discussa insieme agli altri punti all'ordine del giorno.

Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi online, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Presa visione della Legge di Bilancio 2020 (Legge n° 160 del 27 dicembre 2019) con particolare riferimento al comma 738 della medesima in base al quale *"A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Richiamato il comma 744 della Legge n° 160 del 27/12/2019 in base al quale *"È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio."*

Presa visione dei commi da 748 a 754 della medesima Legge che disciplinano le aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili ed in particolare:

"748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento."

749. *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.*

750. *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

751. *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

752. *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

753. *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

Presa visione del comma 760 della Legge di Bilancio 2020 il quale prevede che *“ Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento.”*

Riscontrato che il comma 756 della Legge di Bilancio 2020 prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che il comma 757 della medesima Legge prevede l'elaborazione di apposito prospetto da allegare alla deliberazione di approvazione delle aliquote

IMU in assenza del quale la delibera non è idonea a produrre effetti;

Vista la risoluzione n° 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui si precisa che solo dall'anno 2021 vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Richiamato il comma 779 della Legge n° 160 del 27/12/2019 in base al quale "Per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Presa visione delle aliquote IMU vigenti nell'anno 2019 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 69 del 15/07/2014;

Preso altresì atto dell'aliquota agevolata IMU introdotta a far data dal 01/01/2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 17/07/2018;

Viste le aliquote TASI vigenti nell'anno di imposta 2019 approvate da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n° 141 del 22/12/2015, tenuto altresì conto delle novità apportate dalla Legge 208/2015;

Ritenuto opportuno approvare aliquote relative alla nuova IMU di cui ai commi dal 739 al 783 della Legge n° 160 del 27/12/2019 in modo da garantire la medesima articolazione del 2019, ed in particolare:

aliquota pari allo 0,60 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

aliquota ridotta pari allo 0,50 per cento per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete" o locate direttamente tramite al Comune di Soliera;

aliquota ridotta pari allo 0,50 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in comodato o locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3 a persone fisiche alle quali è stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità dell'unità abitativa adibita ad abitazione principale a seguito del terremoto, residenti nel Comune di Soliera o in qualsiasi altro Comune del cratere (allegato n. 1 del DM 1 giugno 2012). Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata, gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo

predisposto dal Servizio Tributi. Per i cittadini provenienti da Comuni colpiti dal sisma (esclusi quelli già residenti nel Comune di Soliera) occorrerà allegare alla comunicazione copia del decreto di sgombero notificato al comodatario/locatario;

aliquota ridotta pari allo 0,50 per cento per le unità immobiliari, e relative pertinenze, regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari e relative pertinenze;

aliquota ridotta pari allo 0,85 per cento per le unità abitative e relative pertinenze concesse dal possessore in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, tramite modulo predisposto dal servizio Tributi; la fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione;

aliquota ridotta pari allo 0,90 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata, gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi, allegando copia del contratto assoggettato alla L. 431/98; la fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione;

aliquota ridotta pari allo 0,90 per cento per i fabbricati di categoria catastale C/1-C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, tramite modulo predisposto dal servizio Tributi; la fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione;

aliquota ridotta pari allo 0,95 per cento per i fabbricati di categoria catastale C/1-C/3, che non sono utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa;

aliquota ridotta pari allo 0,90 per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi; la fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione;

aliquota pari al 1,06 per cento per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica;

aliquota ridotta pari allo 0,76 per cento per fabbricati di categoria catastale D ricompresi in contesti per i quali l'Amministrazione Comunale ha manifestato interesse per iniziative di riqualificazione finalizzate alla promozione di accordi di insediamento in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale n° 14/2014. L'aliquota agevolata dello 0,76 per cento spetta al promotore dell'intervento di recupero e si applica per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività a seguito di avvenuta riqualificazione ed a condizione che i fabbricati siano utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi; la fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione;

aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557;

aliquota pari allo 0,0 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota pari allo 1,05 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Ritenuto inoltre di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio nazionale, considerato il carattere diffusivo della stessa, e l'incremento dei casi sul territorio regionale e nazionale, si ritiene opportuno azzerare la quota di IMU riservata al Comune per i fabbricati che in caso di necessità vengano messi a disposizione a titolo gratuito per finalità connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuto in particolare opportuno a tal fine introdurre le seguenti aliquote:

- aliquota pari allo 0,0 per cento per i fabbricati – ad eccezione fabbricati di categoria catastale D- concessi gratuitamente in uso – con contratto debitamente registrato – a soggetti impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La predetta aliquota spetta dalla data di

stipula del contratto e sino a che l'immobile risulta utilizzato per finalità connesse all'emergenza. Gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi allegando copia del contratto.

- aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati di categoria catastale D concessi gratuitamente in uso – con contratto debitamente registrato – a soggetti impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La predetta aliquota spetta dalla data di stipula del contratto e sino a che l'immobile risulta utilizzato per finalità connesse all'emergenza. Gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi allegando copia del contratto.

Acquisiti sulla presente proposta i pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Presa visione del parere del Collegio dei Revisori dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

Visti:

il vigente Statuto comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con votazione favorevole ed unanime resa nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare per l'anno 2020 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 160/2019:

- 1) aliquota pari allo 0,60 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 2) aliquota ridotta pari allo 0,50 per cento per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l'Agenzia Sociale per l'Affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete" o locate direttamente tramite al Comune di Soliera;
- 3) aliquota ridotta pari allo 0,50 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in comodato o locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3 a persone fisiche alle quali è stata notificata ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità dell'unità abitativa adibita ad abitazione principale a seguito del terremoto, residenti nel Comune di Soliera o in qualsiasi altro Comune del cratere (allegato n. 1

del DM 1 giugno 2012). Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata, gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi. Per i cittadini provenienti da Comuni colpiti dal sisma (esclusi quelli già residenti nel Comune di Soliera) occorrerà allegare alla comunicazione copia del decreto di sgombero notificato al comodatario/locatario;

- 4) aliquota ridotta pari allo 0,50 per cento per le unità immobiliari, e relative pertinenze, regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari e relative pertinenze;
- 5) aliquota ridotta pari allo 0,85 per cento per le unità abitative e relative pertinenze concesse dal possessore in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, tramite modulo predisposto dal servizio Tributi; la fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione;
- 6) aliquota ridotta pari allo 0,90 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata, gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi, allegando copia del contratto assoggettato alla L. 431/98; la fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione;
- 7) aliquota ridotta pari allo 0,90 per cento per i fabbricati di categoria catastale C/1-C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, tramite modulo predisposto dal servizio Tributi; la fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione;
- 8) aliquota ridotta pari allo 0,95 per cento per i fabbricati di categoria catastale C/1-C/3, che non sono utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- 9) aliquota ridotta pari allo 0,90 per cento per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi; la fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla

presentazione della comunicazione;

- 10) aliquota pari al 1,06 per cento per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica;
- 11) aliquota ridotta pari allo 0,76 per cento per fabbricati di categoria catastale D ricompresi in contesti per i quali l'Amministrazione Comunale ha manifestato interesse per iniziative di riqualificazione finalizzate alla promozione di accordi di insediamento in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale n° 14/2014. L'aliquota agevolata dello 0,76 per cento spetta al promotore dell'intervento di recupero e si applica per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività a seguito di avvenuta riqualificazione ed a condizione che i fabbricati siano utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi; la fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione;
- 12) aliquota pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557;
- 13) aliquota pari allo 0,0 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 14) aliquota pari allo 0,0 per cento per i fabbricati – ad eccezione fabbricati di categoria catastale D- concessi gratuitamente in uso – con contratto debitamente registrato – a soggetti impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La predetta aliquota spetta dalla data di stipula del contratto e sino a che l'immobile risulta utilizzato per finalità connesse all'emergenza. Gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi allegando copia del contratto.
- 15) aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati di categoria catastale D concessi gratuitamente in uso – con contratto debitamente registrato – a soggetti impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La predetta aliquota spetta dalla data di stipula del contratto e sino a che l'immobile risulta utilizzato per finalità connesse all'emergenza. Gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi allegando copia del contratto.
- 16) aliquota pari allo 1,05 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto

passivo e classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, il 1° gennaio 2020;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 tenuto altresì conto di quanto previsto dal comma 767 della Legge 160/2019.

Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di adempiere ai conseguenti provvedimenti.

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno imposta 2020

Il Responsabile **LOSCHI SIMONA**, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 23 del 17/03/2020.

Note:

Soliera, 17/03/2020

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno imposta 2020

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 23 del 17/03/2020.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Note:

Il ragioniere capo
Antonio Castelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 07/04/2020 al giorno 22/04/2020.

Il Messo Comunale
MESCHIERI SIMONA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/03/2020 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000